Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Sabato, 18 maggio 1935 - Anno XIII** **Numero 117**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco delle notizie di carattere militare di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, deve intendersi vietata la divulgazione, allegato al R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1934, n. 258, ove è detto: « Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la guerra », deve leggersi: « Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1935

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 18 MAGGIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 per cento sorteggiate nella 40ª estrazione effettuata in Roma il 1° maggio 1935-XIII.

(1317)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di Sua Maestà il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 5 febbraio 1935-XIII, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Chiaro Vincenzo fu Michele.

(1318)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 612.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, col quale è stato ampliato l'organico della Milizia nazionale della strada.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 613.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 614.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, col quale si apportano alcune aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che apporta alcune aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 615.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2070, concernente il contributo dello Stato per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2070, concernente il contributo dello Stato per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 616.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso di interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso di interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 617.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1935-XIII, n. 618.

Aggiunte e modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane, approvata col Regio decreto-legge sopra citato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Numero e lettera della tariffa doganale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
ex 90	Banane secche	q.le	esente	illimitato
106 *a-b* 107 *a-b*	Vini, compreso il vermut, in fusti, damigiane e bottiglie (Nota invariata)	hl.	id.	hl. 500
862 *a*	Libri stampati in lingua italiana, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana .	q.le	id.	illimitato

Art. 2.

La voce « Tessuti di seta anche con fili d'argento », compresa nella tabella dei prodotti delle piccole industrie libiche, annessa alla tariffa speciale dei dazi doganali di cui al precedente articolo, è sostituita alla seguente: « Tessuti di seta e di fibre artificiali anche con fili d'argento ». Dazio di entrata: esente - Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore: quintali 30.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 619.

Autorizzazione della spesa di L. 33.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune Provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 33.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare a pagamento, non differito, in aggiunta a quella di cui ai Regi decreti-legge 28 settembre 1934, n. 1571, 17 dicembre 1934, n. 2022, e 28 febbraio 1935, n. 221.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà determinata l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione nella stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della predetta somma di L. 33.000.000, nel modo seguente:

L. 13.000.000 nell'esercizio 1934-35 e L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 620.
Modificazioni al R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1, n. 1, del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) comando di reggimento (fanteria, carri armati, cavalleria, artiglieria, genio, scuola allievi ufficiali o sottufficiali) o di reparti di esso, compresi i reparti carri veloci e carri d'assalto, e le unità guardia alla frontiera;

« *d*) comando di battaglione o di gruppo di artiglieria (o reparti di essi) assegnati alle scuole centrali ed alla scuola di tiro d'artiglieria ed alle scuole di reclutamento ufficiali di complemento o sottufficiali ».

Art. 2.

Nell'art. 2 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, sono soppressi i numeri 1) e 2); ed il numero 3) è sostituito dal seguente: « comando di scuola allievi ufficiali di complemento o sottufficiali ».

Art. 3.

Agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per effettivo servizio alle truppe s'intende il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio effettivo presso i seguenti enti dell'Esercito metropolitano:

a) reggimenti o reparti minori autonomi di fanteria, carri armati, carri veloci, carri d'assalto, cavalleria, artiglieria, genio (compreso il servizio dei lavori di fortificazione alla frontiera), reggimenti scuola allievi ufficiali o sottufficiali;

b) scuole militari (esclusi i collegi militari, le scuole di applicazione e la scuola di guerra);

c) reparto chimico militare e compagnie chimiche di corpo d'armata;

d) centro automobilistico;

e) centri esperienze, per i capitani e tenenti delle compagnie esperienze;

f) compagnia artificieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 621.
Istituzione di un posto di notaro nel comune di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che il progressivo sviluppo del nuovo comune di Littoria, già elevato a capoluogo di Provincia, e degli altri centri creati nella zona Pontina, rende necessario l'istituzione di un posto di notaro nel detto Comune;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un posto di notaro nel comune di Littoria ed in corrispondenza è aumentato il numero dei posti di notaro assegnati ai distretti notarili riuniti di Roma e Velletri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII.
Istituzione di nuovi Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1934 sono istituiti i seguenti Regi istituti d'istruzione media:
— un Ginnasio isolato in ciascuna delle sedi di Bologna e Tolentino;
— un Istituto magistrale in ciascuna delle sedi di Genova, Gubbio, Milano, Pola e Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 211.

(1297)

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII.
Conversione in Regio del Ginnasio pareggiato di Chiavari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1934 il Ginnasio pareggiato di Chiavari è convertito in Regio. Il ginnasio predetto costituirà unico istituto col Regio liceo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 40.

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1935-XIII.
Norme integrative del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5, 26, 30, 43 e 44 del regolamento, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce la Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;
Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1927, che stabilisce le norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del suindicato regolamento;
Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ESONERI.

Art. 1.

Gli esoneri dall'osservanza delle prescrizioni per gli apparecchi a pressione, stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, hanno effetto dalle date delle dichiarazioni previste dagli articoli 5 e seguenti del suddetto regolamento, ovvero — in caso di ricorsi — dalle date di comunicazione agli interessati delle decisioni del Ministero delle corporazioni.

L'interessato ha obbligo di esibire la dichiarazione di esonero, o la decisione del Ministero delle corporazioni, ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.

Art. 2.

Quando, pur sussistendo le condizioni previste dal presente decreto per il rilascio della dichiarazione di esonero, l'Associazione ritenga che, per condizioni particolari, l'apparecchio o l'impianto relativo non dia garanzie sufficienti per la tutela dell'incolumità dei lavoratori, l'Associazione stessa potrà rifiutare l'esonero.

Contro il provvedimento dell'Associazione l'interessato può produrre ricorso al Ministero delle corporazioni a sensi dell'art. 110 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 3.

La dichiarazione di esonero resta — di diritto — annullata, quando vengano a mutare in tutto od in parte le condizioni che la hanno determinata.

L'utente di un apparecchio esonerato è obbligato a denunciare alla Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio, qualunque modificazione da questo subita nelle condizioni di cui sopra e qualsiasi cambiamento di posto o di possesso, nonchè l'eventuale demolizione dell'apparecchio medesimo.

Le denucie debbono essere date entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi suindicati.

Art. 4.

Sino dall'annullamento della dichiarazione di esonero l'utente è responsabile dell'osservanza di tutte le prescrizioni del titolo 1 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, salvo l'applicazione, nei casi di omessa denuncia, delle sanzioni penali di cui all'art. 112 del regolamento medesimo.

TITOLO II.

ESONERI TOTALI.

Art. 5.

Generatori di vapore a bassa pressione.

Per i generatori di vapore a bassa pressione, di qualsiasi capacità, costruiti in lamiera o ad elementi di ghisa, e per quelli completamente in ghisa, di capacità non superiore a 1000 litri, sarà concesso, quando ricorrano le condizioni appresso specificate, l'esonero dagli obblighi:

I) delle verifiche periodiche di regolamento;

II) dell'assistenza del conduttore patentato;

III) dell'applicazione della valvola di ritegno;

IV) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, quando quello esistente sia a tubo (od a lastra) di vetro, senza limitazione dell'altezza visibile del livello;

V) della presentazione dei disegni del locale in cui trovasi l'apparecchio.

Per i generatori ad elementi di ghisa sarà inoltre concesso l'esonero dalla visita interna e della prova idraulica presso il costruttore.

Agli effetti dell'esonero sopra stabilito, i generatori suddetti dovranno essere muniti di un tubo ad aria libera, di altezza tale da determinare una pressione non superiore a kg. 0,5 per centimetro quadrato.

Il tubo deve essere facilmente ispezionabile in tutto il suo percorso, protetto contro il pericolo del gelo ed essere tale da presentare un sezione di 350 millimetri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di riscaldamento; il diametro di esso sarà tuttavia non minore di 30 millimetri e potrà essere limitato a 80 millimetri, e alla sua estremità superiore dovrà essere risvoltato a 180°.

Il predetto tubo di sicurezza ad aria libera, quando non sia possibile la sua applicazione, può essere sostituito da una valvola di sicurezza a sede piana ed a peso diretto, semprechè la sua sezione non sia inferiore a 500 millimetri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di riscaldamento; il diametro di detta valvola non potrà essere inferiore a 30 millimetri e potrà essere limitato a 100 millimetri.

Più generatori dei tipi suddetti, comunicanti fra di loro, saranno considerati come unità distinte, quando vi sia possibilità di intercettare le comunicazioni fra di loro.

Art. 6.

Generatori di piccola potenzialità.

Per i generatori di piccola potenzialità, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) il prodotto del volume in litri occupato dall'acqua, più quello occupato dal vapore, per la pressione in kg./cmq., non superi 150;

b) la pressione non superi 6 kg./cmq.;

c) siano ispezionabili e costruiti in modo da renderne possibile la pulitura interna.

Sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

I) delle verifiche periodiche di regolamento;

II) dell'assistenza del conduttore patentato;

III) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana, caricata a peso od avente il diametro non inferiore a 10 millimetri, la cui sezione di sfogo non possa comunque venire strozzata;

IV) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo (o a lastra) di vetro e senza limitazione circa l'altezza visibile del livello stesso;

V) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano.

I generatori stessi potranno essere installati anche in locali aperti al pubblico, purchè non siano da questo facilmente avvicinabili.

Art. 7.

Apparecchi per la preparazione rapida del caffè.

Agli apparecchi per la preparazione rapida del caffè, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) abbiano una capacità totale non superiore a 25 litri;

b) la pressione massima di esercizio non superi 2 kg./cmq.;

c) il tubo di alimentazione o lo scarico siano di un diametro interno non minore di 8 millimetri;

d) siano costruiti in modo da renderne possibile la pulitura interna.

Sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

I) delle verifiche periodiche di regolamento;

II) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana di almeno 10 millimetri di diametro, la cui sezione di sfogo del vapore non possa comunque venire strozzata; se la valvola è a molla, dovrà essere provvista di dispositivo di arresto;

III) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo (o a lastra) di vetro, nonchè delle prescrizioni del 4° comma dell'art. 22 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

IV) dell'applicazione del secondo apparecchio di alimentazione;

V) dell' applicazione della valvola di ritegno, quando l'acqua possa entrare in caldaia per propria pressione statica, escluso ogni mezzo meccanico.

Art. 8.

Recipienti a pressione di vapore o di gas.

Sarà concesso l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento ai recipienti a pressione di vapore o di gas dei tipi sottoindicati, che soddisfino alle condizioni appresso stabilite per ciascun tipo:-

A) *Recipienti a vapore a fuoco diretto, sterilizzatori ed affini,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto del volume in litri occupato dall'acqua, più quello occupato dal vapore, per la pressione in kg./cmq., non superi 200;

b) la pressione massima effettiva di lavoro non superi due e mezzo chilogrammi per centimetro quadrato;

c) siano, in quanto la costruzione lo consenta, muniti di portino, che ne rendano possibile la pulitura e la visita;

d) siano muniti di chiavarde tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale;

e) siano muniti di indicatore di livello e di scarico di fondo;

f) la valvola di sicurezza sia del diametro minimo di 10 millimetri, purchè a sede piana; se la valvola è a molla, dovrà essere provveduta di dispositivo di arresto.

B) *Recipienti a vapore a fuoco diretto, diversi dagli sterilizzatori,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione in kg./cmq. per il volume totale in litri non superi 200;

b) siano timbrati ad una pressione effettiva non superiore a 6 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la valvola di sicurezza abbia il diametro minimo di 10 millimetri purchè a sede piana; se la valvola è a molla, dovrà essere provveduta di dispositivo di arresto.

C) *Alambicchi a fuoco diretto in genere — Deflemmatori e concentratori,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) funzionino a non più di un chilogrammo per centimetro quadrato;

b) il tubo, che va al condensatore, non abbia possibilità di intercettazione e di occlusioni; abbia il diametro interno non inferiore a 25 millimetri per una superficie riscaldata di alambicco non superiore a mezzo metro quadrato, e per superfici maggiori, presenti per ogni mezzo metro quadrato in più, altrettanti aumenti di 3 millimetri sul valore del diametro sopra stabilito; per il tratto di tubo bagnato, che fa parte del condensatore, sarà invece sufficiente un diametro ridotto ad un quarto di quello sopra richiesto, con un minimo di 10 millimetri;

c) siano provvisti di un diaframma bucherellato, posto all'attacco del tubo di distillazione;

d) l'impianto sia fatto in modo che la muratura sottragga in ogni caso le pareti degli apparecchi, non bagnate, all'azione diretta del fuoco;

e) le chiavarde di chiusura siano tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale.

Per gli apparecchi in oggetto sarà concesso, oltre che l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento, l'esonero dall'obbligo dell'applicazione del manometro e della valvola di sicurezza.

D) *Alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separato generatore,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) siano provvisti sul tubo, che adduce il vapore, di un efficace dispositivo che riduca la pressione ad un chilogrammo e mezzo per centimetro quadrato; il dispositivo dovrà essere seguito, sia da una valvola di sicurezza a sede piana, caricata da peso, del diametro inferiore a quello della tubazione, con un minimo di 25 millimetri ed un massimo di 100 millimetri; sia da manometro con briglia di controllo;

b) le chiavarde di chiusura siano tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale.

E) *Recipienti a bassa pressione, che ricevono vapore proveniente da separato generatore, e recipienti fissi contenenti gas,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) siano di capacità non superiore a 2000 litri se in ghisa, ammettendosi qualsiasi capacità per quelli in lamiera;

b) siano muniti di un tubo ad aria libera di altezza tale da determinare una pressione non superiore a 0,5 chilogrammi per centimetro quadrato. In ogni caso il diametro di detto tubo non deve essere inferiore a quello della condotta addutrice del vapore o del gas e comunque non minore di 25 millimetri; può essere però limitato a 80 millimetri.

Può fare le veci del tubo di sicurezza una valvola a sede piana e a peso diretto, semprechè il suo diametro non sia inferiore al diametro del tubo, che adduce il vapore, con un minimo di 20 millimetri e con un massimo di 100 millimetri. Nei recipienti girevoli tale valvola può essere anche caricata da molla, purchè la molla sia provvista di dispositivo di arresto.

Nel caso che detti recipienti siano a pareti sottili, cioè di 3 millimetri se di ferro e di un millimetro se in rame, è concesso che la pressione alla prova idraulica non superi una volta e mezzo quella massima effettiva di esercizio.

F) *Recipienti soli o raggruppati, che ricevono vapore proveniente da separato generatore,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, in chilogrammi per centimetro quadrato, per la capacità totale, espressa a litri, di ciascun corpo, non superi 250.

La capacità totale di ogni corpo, nel caso che il recipiente sia aperto, sarà misurata dalla somma dei due volumi, quello occupato dal vapore e quello massimo che può essere occupato dalle materie in elaborazione, se queste sono liquide; nel caso che il recipiente sia chiuso, la capacità totale sarà invece misurata dall'intera sua capienza;

b) abbiano, se cilindrici, il diametro non superiore a 500 millimetri, e, se di altre forme, la dimensione trasversale massima della parte soggetta a pressione, o la massima distanza tra due rinforzi efficaci, non superiore a 500 millimetri;

c) la pressione non sia superiore a 10 chilometri per centimetro quadrato;

d) la valvola di sicurezza, dicui debbono essere provvisti, sia a sede pianà caricata da peso ed abbia diametro non inferiore a quello del tubo adduttore del vapore, con un minimo di 25 millimetri ed un massimo di 100 millimetri.

G) *Recipienti a pressione contenenti vapore d'acqua, gas od altri vapori,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) abbiano una esuberante resistenza, e cioè la sollecitazione del materiale alla pressione massima, cui gli apparecchi stessi possono essere sottoposti, non superi un cinquantesimo del carico di rottura del materiale.

Tale pressione massima sarà determinata:

per i recipienti a pressione di vapore, di gas, (aria compressa e simili) dalla pressione della tubazione alimentatrice, determinata da una valvola di sicurezza montata sulla tubazione stessa;

per i recipienti autogeneratori di pressione, dalla pressione di bollo dell'apparecchio considerato.

H) *Recipienti a vapore a scarico libero,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) lo scarico libero sia richiesto da necessità di lavorazione;

b) la pressione a monte dell'apparecchio non superi 4 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la sezione di scarico, sprovvista di qualsiasi possibilità di intercettazione, non sia inferiore a quella del tubo di immissione, se la pressione a monte non supera i 2 chilogrammi per centimetro quadrato, e sia pari almeno al doppio della sezione stessa, se la pressione a monte è uguale a 4 chilogrammi per centimetro quadrato.

Per pressioni intermedie i rapporti tra le due sezioni di immissione e di scarico avranno pure valore intermedio.

Art. 9.

Altri recipienti a pressione.

Sarà concesso l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento ai recipienti a pressione dei tipi sottoindicati, purchè soddisfino alle condizioni in appresso rispettivamente stabilite e purchè — ove trattisi di recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto — i singoli apparecchi abbiano subito, con esito favorevole, la prova interna, se questa è possibile, e la prova idraulica sul luogo di esercizio.

A) *Recipienti fissi contenenti aria compressa,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, espressa in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, espresso in litri, non superi 5000;

b) la pressione non superi gli 8 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la valvola di sicurezza abbia diametro non inferiore a 25 millimetri. Tale diametro potrà essere ridotto a 10 millimetri quando il prodotto della pressione, in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, in litri, non superi 1000.

B) *Recipienti fissi contenenti altri gas sotto pressione,* corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, espressa in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, espresso in litri, non superi 2000;

b) la natara dei gas contenuti non sia corrosiva per il materiale di cui i recipienti stessi sono costruiti;

c) la pressione non superi 8 chilogrammi per centimetro quadrato.

In detti apparecchi il manometro, nel caso di lavorazioni speciali, potrà essere sostituito da due termometri. Del pari, la valvola di sicurezza a sede piana, dell'area di almeno 10 centimetri quadrati per ogni metro cubo di capacità con un massimo di 100 millimetri di diametro, potrà essere sostituita da apposito dispositivo, avente la stessa area, a rottura prestabilita tra una volta e un quarto e una volta e mezza la pressione di esercizio; al quale dispositivo dovranno aggiungersi efficaci sistemi protettivi per il personale addetto.

C) *Apparecchi fissi, installati in esercizi pubblici od in locali aperti al pubblico,* destinati alla preparazione di acque gassate mediante riempimento, sul posto, di acido carbonico, con travaso da bombole di questo gas con l'intermediario di un gruppo riduttore, corrispondenti ai requisiti seguenti:

a) la capacità totale non superi 50 litri;

b) la pressione non superi 12 atmosfere;

c) siano muniti di valvola di sicurezza, che potrà essere anche a molla, purchè la corsa di questa sia opportunamente limitata con dispositivo di arresto, in relazione alla pressione massima di esercizio. Detta valvola dovrà avere sede piana ed un diametro non inferore a 5 millimetri; è ammessa una guarnizione, purchè metallica.

Per i recipienti costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, lo spessore minimo delle pareti potrà essere limitato a 3 millimetri se in ferro, e a 1,5 millimetri, se in rame, purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non sia superiore alla metà di quella massima ammissibile, in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di cui il recipiente è costituito.

Per i recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in ferro, sarà concessa — in linea transitoria — una ulteriore limitazione di spessore fino a mm. 1,5; ma la prova idraulica sul luogo di esercizio — al cui esito favorevole è subordinato l'esonero — dovrà effettuarsi ad una pressione doppia di quella massima di esercizio.

La stessa agevolazione sarà concessa — sempre in via transitoria ed alla condizione soprastabilita per la prova idraulica — ai recipienti già in uso, in metallo fuso e non aventi forma cilindrica o sferica.

D) *Recipienti montaliquidi, in metallo, fissi o piazzati a bordo* di veicoli, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione massima di esercizio, in kg./cmq., per il volume totale, in litri, non superi 5000;

b) la pressione non superi 5 kg./cmq.;

c) la valvola di sicurezza corrisponda alle prescrizioni sovrastabilite al precedente paragrafo A) per i recipienti fissi contenenti aria compressa.

E) *Recipienti montaliquidi in cres,* purchè siano interrati o blindati in modo da evitare, in caso di rottura, danni alle persone.

In difetto di tale condizione, i recipienti stessi, per fruire dell'esonero, dovranno aver subito, con esito favorevole, la comune prova idraulica, ma effettuata ad una pressione doppia di quella di lavoro.

TITOLO III.

ESONERI PARZIALI.

Art. 10.

Generatori di vapore.

Ai tipi di generatori, che corrispondano alle condizioni rispettivamente indicate, saranno concessi gli esoneri dagli obblighi di regolamento appresso specificati.

A) *Generatori di vapore,* corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) il prodotto della capacità totale, espressa in litri, per la pressione indicata dal bollo, non superi 200;

b) siano collocati in locali — anche aperti al pubblico — purchè di facile ingresso ed egresso, e purchè i generatori non possano essere facilmente avvicinati dal pubblico;

c) siano provvisti di valvola di sicurezza a sede piana, caricata da peso e di diametro non inferiore a 25 millimetri; il carico della valvola potrà essere fatto anche con molla, quando notevoli vibrazioni nell'esercizio dell'apparecchio ne giustifichino l'uso; la molla dovrà essere provvista di dispositivo di arresto;

d) siano costruiti in modo da permetterne la pulitura e la visita interna.

Saranno concessi gli esoneri dagli obblighi:

I) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza;

II) dell'applicazione del secondo indicatore di livello;

III) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano;

IV) dell'assistenza del conduttore patentato, purchè i generatori a persona capace di condurli e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

B) *Generatori di vapore*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una superficie di riscaldamento non superiore a 5 metri quadrati;

b) la pressione massima effettiva di esercizio non superi 5 kg./cmq.

Sarà concesso l'esonero dall'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano.

C) *Generatori di vapore, utilizzanti il calore dei prodotti della combustione* (caldaie di ricupero).

In esonero dalle relative prescrizioni di regolamento, sarà consentito:

I) la riduzione a metà della sezione complessiva delle valvole di sicurezza, calcolata senza ulteriori riduzioni in base alla formula di cui al 2° comma dell'art. 16 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) l'impiego della ghisa, limitatamente ad elementi di diametro interno non superiore a 120 millimetri, purchè i generatori siano costruiti in modo da permetterne la pulizia e la visita interna e purchè i prodotti della combustione non possano lambire gli elementi in ghisa non interamente bagnati dall'acqua.

D) *Apparecchi per la rapida preparazione del caffè*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una capacità compresa tra i 25 ed i 50 litri;

b) abbiano una pressione massima effettiva di esercizio non superiore a 2 kg./cmq.;

c) il tubo di alimentazione e lo scarico degli apparecchi siano di diametro interno non inferiore a 10 millimetri;

d) siano costruiti in modo da permetterne la pulitura e la visita interna.

Saranno concessi gli esoneri dagli obblighi:

I) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo di vetro, nonchè dagli obblighi prescritti dal quarto comma dell'art. 22 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana di diametro non inferiore a 10 millimetri, la cui sezione di sfogo del vapore non possa comunque venire strozzata;

III) dell'applicazione della valvola di ritegno, quando l'acqua possa entrare in caldaia per pressione statica, escluso ogni mezzo meccanico;

IV) della presentazione dei disegni del locale;

V) dell'assistenza del conduttore patentato, purchè gli apparecchi siano affidati a persona capace di condurli e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

E) *Generatori di vapore a riscaldamento elettrico*, nei quali il circuito si chiuda attraverso l'acqua.

In esonero dalle relative prescrizioni di regolamento, sarà consentito:

I) l'impiego della ghisa, secondo le norme e con le limitazioni previste per i recipienti di vapore dall'art. 1, n. 1, del decreto Ministeriale 1° dicembre 1927 (Norme concernenti l'impiego della ghisa nella costruzione degli apparecchi a pressione);

II) il funzionamento anche in sale nelle quali si svolgano altre lavorazioni, purchè i generatori siano circondati da opportuni ripari;

III) la riduzione a 10 millimetri del diametro di quella delle due valvole di sicurezza che sia in comunicazione con l'acqua; inoltre, quando entrambe le valvole di sicurezza siano in comunicazione con la camera d'acqua, per una di esse sarà ammesso un carico corrispondente alla pressione del bollo, aumentata di mezzo chilogrammo per centimetro quadrato.

L'esonero di cui al presente comma III sarà applicabile soltanto ai generatori a riscaldamento elettrico di capacità inferiore ai 1000 litri;

IV) che sia applicato un solo indicatore di livello, purchè a tubo di vetro;

V) che sia applicato un solo apparecchio di alimentazione;

VI) che i generatori siano condotti a mezzo di persona non patentata, purchè capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

Art. 11.

Recipienti a pressione di vapore o di gas.

Ai tipi di recipienti a pressione di vapore o di gas, che rispondano alle condizioni rispettivamente indicate, saranno concessi gli esoneri dagli obblighi di regolamento appresso specificati.

A) *Recipienti a fuoco diretto, sterilizzatori ed affini*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una capacità totale compresa fra 100 e 200 litri;

b) siano muniti del dispositivo di riduzione di pressione e delle chiavarde di chiusura, quali previsti, per gli alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separato generatore, dal precedente art. 8, paragrafo D, lettere *a*) e *b*), riducendosi peraltro a 15 millimetri il diametro minimo della valvola di sicurezza.

B) *Recipienti forniti di rivestimento interno, la cui rimozione sia difficile.*

Sarà concesso l'esonero dalla effettuazione della visita interna senza rivestimento e dalla prova idraulica a rivestimento applicato, purchè i recipienti subiscano ogni anno — se a pressione di vapore — una prova a caldo, e — se a pressione di gas — una prova difunzionamento.

C) *Recipienti di qualsiasi tipo, purchè nè a vapore, nè a fuoco diretto.*

Sarà concesso l'esonero dalla prova idraulica periodica, quando i recipienti siano visitabili ed accessibili al loro esterno e al loro interno.

D) *Recipienti di qualsiasi tipo, non a fuoco diretto*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) non possano essere riempiti con acqua, senza pregiudizio della stabilità propria e dei loro sostegni;

b) siano visibili esternamente ed internamente, e, in quanto la loro costruzione lo consenta, accessibili nell'interno.

Sarà concesso l'esonero della prova idraulica effettuata sul posto d'impianto, sottoponendosi invece i recipienti ad una prova di tenuta.

Tale prova sarà effettuata, per i recipienti a pressione di vapore, iniettando vapore alla pressione di bollo e mantenendo costante detta pressione per tutto il tempo occorrente per la ispezione.

Per i recipienti a pressione di gas, si procederà analogamente alla prova di tenuta, iniettando gas anzichè vapore.

Quando peraltro uno dei recipienti suddetti venga comunque rimosso dal posto d'impianto, l'utente dovrà darne tempestivo avviso alla Sezione dell'Associazione nazionale

per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi il recipiente, e la Sezione stessa provvederà alla effettuazione della prova idraulica.

E) *Digestori di sansa,* corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) siano muniti di un giunto idraulico di sicurezza sul tubo di distillazione, nel tratto compreso tra il digestore e il collettore che porta i gas del solvente al refrigerante;

b) siano muniti di un tappo di legno guarnito, che assicuri la chiusura della bocca interna di distillazione del digestore nella fase di carica e di scarica, mediante fissazione a leva, morsetto a catena attaccata al di fuori.

Sarà concesso l'esonero da tutte le prescrizioni di regolamento, tranne che dagli obblighi delle verifiche di costruzione e di riparazione, dell'applicazione della targhetta da parte del costruttore, e della visita interna annuale.

Art. 12.

Impianti di acqua calda sotto pressione.

Per gli impianti di acqua calda sotto pressione — cioè a temperatura superiore a 100° — che corrispondano alle condizioni appresso specificate, sarà concesso l'esonero dagli obblighi seguenti.

Per i generatori, facienti parte dell'impianto, l'esonero degli obblighi:

I) dell'applicazione dei due indicatori di livello;

II) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro dovrà supplire largamente alle perdite dell'impianto, e quindi avere una potenzialità almeno uguale alla metà di quella prescritta dall'art. 21 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, per i generatori di vapore.

Per i recipienti, facienti parte dell'impianto, l'esonero dagli obblighi:

I) dell'applicazione del rubinetto di scarico dell'acqua di condensazione, di cui all'art. 42 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) delle verifiche periodiche annuali, cui saranno sostituite verifiche biennali.

Le condizioni cui gli impianti debbono soddisfare sono le seguenti:

a) siano integralmente pieni d'acqua;

b) siano provvisti, nel punto più alto del circuito, in serie con i generatori, di un recipiente chiuso, destinato all'espansione del liquido circolante e munito tanto di un indicatore di livello a tubo (od a lastra) di vetro, quanto di una valvola di sicurezza, caricata ad una pressione superiore di un kg./cmq. alla pressione di bollo ed avente un diametro minimo di 25 millimetri;

c) siano provvisti, per la circolazione continua dell'acqua, di due pompe, delle quali una, da considerarsi come pompa di riserva, dovrà avere la potenzialità pari alla metà almeno della potenzialità dell'altra adibita al normale funzionamento.

Potrà bastare una sola pompa di circolazione, escludendosi cioè la pompa di riserva, quando la combustione sia a carbone polverizzato, o a nafta, o a gas, purchè in questi casi sia adottato un dispositivo automatico che possa intercettare l'afflusso del combustibile, appena la pressione superi di un kg./cmq. la pressione del bollo, o quando la pompa di circolazione cessi di funzionare;

d) le valvole di sicurezza dei generatori, caricate a una pressione superiore di un kg/cmq. alla pressione del bollo, siano provvedute di un tubo di sfogo che scarichi l'acqua all'esterno del locale, con un dispositivo di avvertimento per il conduttore.

Art. 13.

Recipienti fissi usati nelle industrie chimiche.

Ai recipienti fissi usati nelle industrie chimiche, e nei quali si immettono o si producono gas o vapori, sarà concesso l'esonero dagli obblighi dell'applicazione della valvola di sicurezza e dell'attacco per il manometro campione, purchè i recipienti corrispondano alle seguenti condizioni:

a) abbiano caratteristiche di costruzione tali che la sollecitazione unitaria massima risulti metà di quella corrispondente alla pressione di esercizio richiesta;

b) siano muniti di due manometri e di due termometri recanti il segno di massimo;

c) abbiano dispositivi per lo scarico della pressione all'esterno, di facile e rapida manovra e tali che non possano costituire pericolo per le persone;

d) portino un tappo fusibile o una membrana speciale, che risulti alla prova idraulica squarciabile alla pressione di una volta e mezza quella del bollo, effettuatosi comunque lo sfogo delle materie contenute nei recipienti senza pericolo per le persone; il tappo o membrana dovrà avere un'area di 5 centimetri quadrati per ogni metro cubo di capacità del recipiente o frazione di metro cubo, potendosi in ogni caso limitare l'area stessa a 50 centimetri quadrati;

e) siano condotti da persona non patentata, purchè capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti;

f) subiscono la visita interna ogni anno.

Art. 14.

Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco e dall'elettricità.

Ai generatori di vapore, la cui sorgente termica determinante la produzione di vapore sia diversa dal fuoco e dall'elettricità, sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

I) dell'assistenza del coduttore patentato, purchè siano affidati a persona capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti;

II) dell'applicazione di uno dei due indicatori di livello;

III) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione;

IV) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè l'unica esistente sia a sede piana, proporzionata alla potenzialità dell'apparecchio, ed abbia un diametro compreso fra 25 e 100 millimetri.

Art. 15.

Recipienti destinati al trasporto di acque gassate, bidoni per ossigeno terapeutico e simili.

Per i recipienti destinati al trasporto di acque gassate con acido carbonico e per i bidoni per ossigeno terapeutico, funzionanti ad una pressione massima effettiva di esercizio non superiore ai 12 kg/cmq., sarà concesso il trattamento appresso specificato, in esonero dalle relative disposizioni vigenti per i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

A) I recipienti costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere sottoposti ad una prova

idraulica presso il costruttore, il quale dovrà fornire alla Sezione competente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i dati relativi alle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati nella fabbricazione.

Per i recipienti suddetti sarà consentita la riduzione dello spessore delle pareti sino a mm. 3, se in ferro, e sino a mm. 1,5 se in rame; purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non superi la metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di fabbricazione del recipiente.

Sarà anche consentito che i giunti longitudinali e trasversali dei recipienti siano eseguiti mediante saldatura elettrica od ossiacetilenica, in conformità delle prescrizioni del decreto Ministeriale 27 agosto 1931 (norme dell'impiego della saldatura autògena nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione di vapore);

B) Per i recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. sarà concesso l'esonero dalla effettuazione delle prove meccaniche del materiale e sarà inoltre consentita la riduzione nello spessore delle pareti sino a mm. 1,5, così per i recipienti in ferro, come per quelli in rame, purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non superi la metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di fabbricazione del recipiente.

I recipienti stessi dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aver subito, con esito favorevole, una prova idraulica, da effettuarsi a pressione doppia di quella massima di esercizio;

C) Per i recipienti — così di nuova costruzione, come già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto — dovranno effettuarsi prove idrauliche di revisione, di cinque in cinque anni a partire dalla data della prima prova idraulica subita a sensi dei precedenti comma *A* e *B*.

Le date della prova idraulica iniziale e di quelle successive saranno punzonate sui recipienti.

D) Spetterà agli utenti dei recipienti di richiedere, in tempo utile, l'effettuazione delle prove idrauliche iniziali e periodiche e degli altri collaudi di regolamento;

E) I recipienti saranno esonerati dagli obblighi del libretto matricolare e del bollo; un certificato di prova attesterà l'esito delle prove e dei collaudi.

Art. 16.

Disposizioni comuni agli esoneri parziali.

Per i generatori ed i recipienti di qualsiasi tipo sarà concesso l'esonero dagli obblighi della visita interna e della prova idraulica sul luogo di esercizio, quando corrispondano alle condizioni seguenti:

a) non siano costruiti in ghisa;

b) abbiano — se generatori — una capacità totale non superiore a 150 litri, e — se recipienti — una capacità totale non superiore a 1000 litri;

c) abbiano subito, con esito favorevole, presso il costruttore, la visita interna e la prova idraulica.

Art. 17.

Le disposizioni di esoneri parziali — di cui ai precedenti articoli — saranno applicabili anche a generatori o recipienti, i quali — pur differendo in qualche particolarità di costruzione o di funzionamento dai tipi descritti negli articoli suddetti — si identifichino costantemente con i tipi medesimi, purchè l'Associazione nazionale per il controllo della combustione — su conforme parere del Consiglio tecnico — ritenga che sia perfettamente garantita la incolumità dei lavoratori.

Contro il provvedimento dell'Associazione che deneghi la concessione di esonero parziale ad uno di tali apparecchi, l'utente potrà produrre ricorso al Ministero delle Corporazioni a sensi dell'art. 110 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

TITOLO IV.

LOCALI PER I GENERATORI DI VAPORE E COLLOCAZIONE DEGLI ACCESSORI.

Art. 18.

I locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui trovansi generatori di vapore, dovranno corrispondere, oltre che alle norme regolamentari generali per l'igiene del lavoro, di cui al R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, alle disposizioni particolari di cui all'art. 26 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, ed al seguente art. 19, anche se i locali stessi siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 19.

I locali, in cui trovansi generatori di vapore, debbono:

a) avere le porte degli accessi apribili dall'interno verso l'esterno;

b) essere adibiti esclusivamente alla condotta dei generatori; deve pertanto vietarsi l'accesso nei locali del personale che non sia addetto ai lavori inerenti al funzionamento dei generatori ed affiggersi, all'entrata dei locali stessi, un cartello — ben visibile — che indichi tale divieto.

Art. 20.

I locali in cui s'intenda installare generatori di vapore dopo l'entrata in vigore del presente decreto, oltre a corrispondere alle disposizioni richiamate dal precedente articolo 18, dovranno uniformarsi alle disposizioni tutte di cui agli articoli seguenti.

Nei locali già esistenti all'entrata in vigore del presente decreto potrà tuttavia consentirsi la modifica o la sostituzione dei generatori di vapore ivi già installati, senza che i locali debbono per ciò essere uniformati alle disposizioni degli articoli seguenti, purchè continuino a sussistere le condizioni di sicurezza dei locali stessi.

Art. 21.

I locali eventualmente esistenti, soprastanti e sottostanti ai locali dei generatori, non possono essere adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone.

Il divieto suddetto non vige quando i generatori installati corrispondono ai tipi sottoindicati:

a) generatori funzionanti a pressione non superiore a 10 chilogrammi per centimetro quadrato, purchè il volume d'acqua per metro quadrato di superficie di riscaldamento non sia superiore a 50 litri;

b) generatori di qualsiasi tipo e capacità, purchè timbrati a pressione non superiore a 6 kg./cmq.;

c) generatori di qualsiasi tipo, timbrati a pressione comprese fra 6 e 10 kg./cmq., purchè il prodotto della pressione in kg./cmq. per il volume totale in litri non superi 30.000;

d) generatori semifissi, quelli piazzati nelle miniere, nonchè quelli che sono costruiti esclusivamente a tubi d'acqua di diametro interno non superiore a mm. 100, anche se muniti di un barilotto superiore per solo vapore;

e) generatori a riscaldamento elettrico.

Davanti ai generatori fissi vi deve essere uno spazio libero di almeno m. 2.50 di profondità.

Art. 22.

Le tubazioni o le trasmissioni esistenti superiormente alle murature dei generatori devono essere disposte in modo da non ostacolare l'opera, nè intralciare il movimento del conduttore, nell'accesso al piano superiore delle murature stesse per visitare o riparare gli accessori o comunque per gioni del suo mestiere.

Per salire al piano superiore delle murature del generatore, deve essere sistemata una scala a gradini fatta di materiale incombustibile e munita di parapetto. Quando ciò non sia possibile, deve essere istallata una scala a ferri infissi nel muro del locale e provvista di paramano che sia almeno 80 centimetri più alto dell'ultimo gradino.

Art. 23.

Tra il più alto piano di camminamento per la manovra e la sorveglianza delle valvole e il più basso ostacolo di copertura del locale deve intercedere uno spazio dell'altezza minima di m. 1,80. E' assolutamente vietato di adibire detto spazio ad asciugatoio od al collocamento di oggetti estranei all'esercizio del generatore.

Art. 24.

I fognini di scarico dei generatori debbono essere sempre facilmente accessibili. Qualora il tubo di scarico non scarichi direttamente nei fognini, deve essere facilmente accessibile il punto ove lo scarico avviene.

Art. 25.

Tutti i condotti del fumo debbono essere resi accessibili mediante aperture che abbiano, al pari dei condotti, sezioni sufficienti perchè l'accesso sia possibile ad un uomo, ed abbiano altresì una luce libera di almeno 400 per 400 millimetri.

Art. 26.

Il locale o corridoio, eventualmente esistente al di sotto del locale del generatore per l'estrazione delle ceneri o scorie, deve corrispondere alle condizioni seguenti:

a) avere una altezza minima di m. 1,80;

b) essere bene illuminato;

c) avere almeno due uscite verso l'esterno, possibilmente praticate ai lati opposti.

Art. 27.

Gli accumulatori di vapore dovranno essere piazzati all'aperto, semprechè non vi si oppongano difficoltà di collocamento praticamente non superabili.

Art. 28.

I locali in cui sono installati generatori di vapore, funzionanti a pressione non superiore a 1/2 kg./cmq., provvisti di tubo di sicurezza od equivalenti valvole, ed adibiti esclusivamente a riscaldamento di locali di abitazione, non sono soggetti a ninna delle disposizioni del presente titolo, ma debbono corrispondere alle condizioni prescritte dall'art. 26 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

TITOLO V.

CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 29.

I certificati di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore sono di tre gradi, e cioè:

certificato per generatori fissi o semifissi, aventi la superficie di riscaldamento superiore a 100 mq. (1° grado);

certificato per generatori fissi, aventi la superficie uguale o inferiore a 100 mq. (2° grado);

certificato per locomobili o semifissi, aventi la superficie di riscaldamento uguale o inferiore a 100 mq. (3° grado).

Art. 30.

Per l'ammissione agli esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, di cui agli articoli 36 e seguenti del presente decreto, l'aspirante deve avere prestato un tirocinio, con mansioni effettive di fuochista e sotto la guida di un conduttore patentato di generatori di vapore.

In corrispondenza del grado del certificato di abilitazione che l'aspirante intende conseguire, il tirocinio deve essere stato prestato:

a) per la durata complessiva di almeno 350 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a generatori fissi o semifissi della superficie di riscaldamento superiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 1° grado;

b) per la durata complessiva di almeno 200 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a generatori fissi della superficie di riscaldamento eguale od inferiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 2° grado;

c) per la durata complessiva di almeno 60 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a locomobili od a generatori semifissi della superficie di riscaldamento eguale od inferiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 3° grado.

Art. 31.

I periodi di durata del tirocinio stabiliti al precedente art. 30 sono ridotti:

a) di un terzo, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, ovvero di un certificato che attesti aver egli seguito, con buon esito, i corsi di una scuola per conduttori di generatori di vapore, autorizzata dal Ministero delle corporazioni sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) di una metà, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di un Istituto per l'istruzione media termica;

c) di due terzi, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di una Scuola tecnica industriale per specializzazione di termici, o che comprovi di aver lavorato, almeno per un anno, presso una officina notoriamente adibita a costruzione o riparazione di apparecchi a vapore.

L'aspirante al certificato di 2° o di 1° grado, che sia già in possesso del certificato di grado immediatamente inferiore, deve prestare un nuovo tirocinio della durata di 100 giornate di lavoro effettivo.

L'aspirante al certificato di 1° grado, che sia in possesso del certificato di 2° grado, può, provvisoriamente e fino alla prima sessione di esami, essere autorizzato dall'Ispettorato corporativo a condurre generatori per i quali sia richiesto il certificato di 1° grado, previo accertamento sulla sua idoneità da parte dei funzionari dell'Ispettorato medesimo e degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Per il conseguimento del certificato di 1° grado deve, in ogni caso, essere decorso un periodo di tempo pari all'intero periodo di nuovo tirocinio, di cui al capoverso precedente.

Art. 32.

Il periodo di servizio prestato all'estero quale fuochista, regolarmente certificato dall'autorità pubblica competente secondo le leggi dello Stato estero; la detta certificazione, può essere dichiarata dal Ministero delle corporazioni come equipollente al corrispondente periodo di tirocinio nel territorio del Regno.

Il certificato di macchinista rilasciato nel Regno dalle competenti Autorità è considerato come equipollente al certificato di tirocinio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione di 1° grado.

È considerato come equipollente al certificato di tirocinio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione di 2° grado, il certificato di fuochista della R. Marina o della Marina mercantile, del Corpo della R. guardia di finanza, delle compagnie speciali del Genio militare, delle officine e degli opifici militari e delle officine delle Ferrovie dello Stato.

Il tirocinio compiuto da aspirante in servizio militare addetto a generatori di vapore vigilati direttamente dalle Amministrazioni militari, a sensi dell'art. 3, comma 3°, del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, potrà risultare dal foglio matricolare o da certificato aggiuntivo.

Art. 33.

Salvo i casi previsti dal precedente art. 32, il tirocinio prestato può essere provato esclusivamente mediante dichiarazioni all'uopo apposte, su richiesta dell'interessato o d'ufficio e previ i relativi accertamenti, sul libretto personale di tirocinio, dagli ispettori corporativi, nonchè dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione delle verifiche da costoro eseguite ai generatori di vapore.

Art. 34.

Per il rilascio del libretto personale di tirocinio, l'interessato deve avanzare domanda scritta alla Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione egli abbia il suo domicilio.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) una marca da bollo da L. 4;

b) una fotografia, a capo scoperto, di data recente (formato tessera), firmata sul verso dall'interessato;

c) il certificato di nascita ed i documenti dai quali risulti il mestiere esercitato o l'occupazione dell'interessato. La dimostrazione del mestiere può essere data mediante esibizione del libretto paga rilasciato agli effetti delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Il libretto — del modello conforme all'allegato A del presente decreto — è rilasciato dalla Sezione suddetta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese postali, previo annullamento della marca da bollo da parte dell'Ufficio bollo e registro.

I nominativi ed i domicili delle persone cui siano stati rilasciati i libretti debbono essere comunicati dalla Sezione al competente Circolo dell'ispettorato corporativo.

I libretti sono forniti gratuitamente dal Ministero delle corporazioni all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 35.

Non può essere rilasciato il libretto personale di tirocinio a coloro che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

CAPO II.

Esami per abilitazione.

Art. 36.

Per l'ammissione agli esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, è necessario avere compiuto 18 anni di età ed avere prestato il tirocinio stabilito dagli articoli precedenti.

Art. 37.

Le sessioni di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono stabilite di volta in volta dal Ministero delle corporazioni, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le sessioni di esame debbono essere tenute nei capiluoghi di Provincie e, di preferenza, nelle città in cui abbiano sede i Circoli dell'ispettorato corporativo o le Sezioni regionali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Gli esami degli aspiranti e conduttori di generatori di vapore saranno fissati in due periodi, cadenti rispettivamente nei trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre, e saranno indetti almeno un mese prima del loro inizio.

Art. 38.

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo da L. 3 e sottoscritta dal candidato, deve essere presentata entro il termine prescritto dal bando di esame e deve indicare, oltre l'indirizzo esatto del richiedente, anche il grado del certificato cui egli aspira.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

b) certificato di buona condotta di data non anteriore ad un mese, rilasciato dall'Autorità del Comune di residenza del richiedente. Il candidato, che risieda da meno di un anno nel Comune, deve presentare anche l'attestato di buona condotta rilasciato dal Comune della sua residenza precedente;

c) certificato medico di idoneità fisica al mestiere di conduttore;

d) libretto personale di tirocinio, sul quale debbono risultare almeno due dichiarazioni, apposte dai funzionari competenti a sensi del precedente articolo 33, adeguatamente distanziate e posteriori, nelle date, alla data di rilascio del libretto. Nel caso di domanda per ammissione agli esami per

il certificato di 3° grado, sarà sufficiente una sola dichiarazione, purchè relativa ad accertamento compiuto durante lo effettivo funzionamento dell'apparecchio in servizio normale;

e) certificato degli studi compiuti;

f) fotografia (formato tessera) di data recente, firmata sul verso dall'interessato.

Art. 39.

Le dichiarazioni, apposte sul libretto personale di tirocinio, che siano riconosciute alterate, debbono, dalla Commissione esaminatrice, essere denunciate all'Autorità giudiziaria competente, per lo eventuale procedimento penale.

Le dichiarazioni stesse debbono, a tal'uopo, essere accompagnate da una dichiarazione firmata dai componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 40.

Se un candidato abbia riportato condanna penale, spetta alla Commisione esaminatrice il giudizio sulla sua ammissibilità all'esame in relazione ai suoi precedenti, alla qualità della pena inflittagli, al tempo trascorsi dall'ultima condanna ed alla condanna successiva.

La Commissione ha facoltà di escludere dall'esame i candidati che risultino dediti all'ubbriachezza abituale ed abbiano carattere litigioso.

In ogni caso, la Commisione redigerà un verbale dal quale risultino, per ciascun candidato escluso, le ragioni della esclusione.

Art. 41.

Le decisioni della Commissione sulla regolarità dei documenti, sull'attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissibilità dei candidati agli esami, e sul merito degli esami, sono definitive.

Art. 42.

A ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è dovuto un onorario di L. 15, — ed al segretario un compenso di L. 8, — per ogni candidato esaminato.

Sono inoltre dovute le diarie e spese di viaggio, da liquidarsi le une e le altre secondo le norme in vigore per i funzionari dello Stato, quando i commissari ed il segretario debbano recarsi fuori di residenza.

Art. 43.

Tutte le spese occorrenti per gli esami sono a carico dei candidati, che devono, a tale scopo fare un deposito nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni.

Il presidente della Commissione ha la gestione dei fondi suddetti e provvede alla liquidazione delle spese e degli onorari.

La liquidazione delle spese e degli onorari diviene definitiva ed esecutiva solo dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il deposito deve essere restituito, salvo deduzione di una quota per le spese occorse, ai candidati non ammessi agli esami ed a quelli che, per motivi riconosciuti legittimi, non abbiano potuto presentarsi agli esami.

Art. 44.

L'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione consiste in una prova teorico-pratica entro i limiti del programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

L'esame pratico deve essere dato su un generatore di vapore in azione e, se possibile, per quanto riguarda la visita interna, sopra un altro generatore.

Gli esami di abilitazione a condurre locomobili debbono essere dati su due locomobili, possibilmente di tipo diverso, una in azione e l'altra a focolare spento.

Art. 45.

Dei risultati degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai Commissari.

Chiusa la sessione di esami, il presidente della Commissione ne comunica i risultati al Ministero delle corporazioni, nonchè ai Circoli dell'ispettorato corporativo e alle Sezioni regionali dell'Associazione nazionale per i controllo della combustione, nelle cui circoscrizioni sono domiciliati i vari candidati.

La comunicazione deve elencare i vari candidati esclusi dall'ammissione agli esami, quelli riprovati e quelli riconosciuti idonei, indicando per ciascuno degli idonei il grado del certificato di abilitazione conseguito.

Art. 46.

Il candidato, che non abbia conseguito l'idoneità, deve — per essere ammesso ad altra sessione di esami — compiere in precedenza un tirocinio supplementare per un periodo non inferiore alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il grado di certificato di abilitazione cui aspira.

Il suddetto tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato già ammesso agli esami, in cui fù riprovato, in base a titoli considerati, a termini delle precedenti disposizioni, equipollenti al certificato di tirocinio prescritto.

Art. 47.

Il certificato di abilitazione (allegato *B*) è rilasciato dal competente Circolo dell'ispettorato corporativo in base al verbale della Commissione giudicatrice. Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare, o direttamente, o a mezzo dell'Arma dei RR. CC., o a mezzo di altri Uffici pubblici.

L'Autorità, che procede alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare, trascriverne sul certificato i connotati e far apporre, in sua presenza, la firma del titolare sul certificato stesso.

Deve altresì ritirare ricevuta dell'effettuata consegna e trasmettere poscia detta ricevuta al competente Circolo dell'ispettorato corporativo, insieme con una sua dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi sopra indicati.

Art. 48.

È considerato equipollente al certificato di 1° grado, previsto dal precedente art. 29, il certificato di nomina a sottufficiale meccanico della R. Marina, nonchè il certificato di nomina a sotto-capo meccanico della R. Marina purchè il titolare abbia prestato servizio sulle navi armate della R. Marina per oltre un anno a decorrere dalla nomina a sotto-capo meccanico.

E' considerato equipollente al certificato di 2° grado, il certificato dell'Autorità competente che dimostri che il titolare ha prestato servizio sulle navi armate della R. Marina, per almeno sei mesi, in qualità di sotto-capo meccanico; per almeno un anno, in qualità di sotto-capo fuochista volontario, abilitato alla condotta di caldaie di siluranti, ovvero alla condotta di macchina a vapore di potenza non superiore ai 150 HP.

È considerato equipollente al certificato di 3° grado, il certificato che dimostri che il titolare ha prestato servizio per almeno un anno presso generatori di vapore assimilabili alle locomobili e semifissi, in qualità di fuochista della R. Marina, o di macchinista o di fuochista nella Marina mercantile nazionale, nel Corpo della Regia guardia di finanza, nelle compagnie speciali del Genio militare, nelle officine degli opifici militari, nelle officine delle Ferrovie dello Stato.

È anche considerato equipollente al certificato di 3° grado, il certificato che dimostri avere il titolare prestato servizio come macchinista, o, per non meno di un anno, come fuochista, nelle ferrovie e tramvie a vapore.

Art. 49.

Non è consentito il rilascio di duplicati di certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

Solo nel caso di smarrimento o di dispersione, potrà il titolare richiedere ed ottenere il duplicato del certificato dal Circolo dell'ispettorato corporativo che ha rilasciato l'originale.

Art. 50.

I certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati prima della entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità.

Art. 51.

Disposizione finale.

È abrogato il decreto Ministeriale 30 agosto 1927, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1927, n. 215, concernente le norme integrative del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(Pagina 1). Allegato A.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Libretto personale n. ....
attestante il tirocinio pratico come fuochista:

fatto da . . . . figlio di . . . .
nato a . . . . li . . . .

(Pagina 2).

FOTOGRAFIA

(Pagina 3).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Libretto personale N. . . . rilasciato al signor . . . .

. . . . figlio di . . . . . . nato a . . . . . il giorno . . . . .

residente a . . . . esercente la professione di . . . . . .

. . . . il quale intende

compiere il tirocinio prescritto per l'ammissione agli esami per l'abilitazione

alla condotta di generatori di vapore.

. . . . addì . . . . . .
(Luogo e data del rilascio del libretto).

(Bollo dell'ufficio).

Il Presidente

. . . .

. . . . addì . . . . .
(Luogo e data della consegna del libretto).

(Bollo dell'Ufficio).

Il . . . .

Firma dell'aspirante conduttore.

. . . .

(Da pag. 4 a pag. 7).

CERTIFICATO CONTINUATIVO DI TIROCINIO DEL TITOLARE DEL LIBRETTO N. . . . . .

PERIODO DI TIROCINIO per ciascun generatore di vapore (1)	Numero di matricola e sigla della provincia e numero del circondario di origine	Tipo	Località o stabilimento od officina in cui si trova	FIRMA DEI CONDUTTORI PATENTATI sotto la guida dei quali fu compiuto il tirocinio con mansioni effettive di fuochista	VISTO del proprietario o direttore od affittuario
Dal . . . . . . 19... (2) al . . . . 19....				. . . . Fornito del certificato N. . . . . rilasciato o vistato l'anno . . . . dal . . . . valido per la condotta di	
Dal . . . . 19... al . . . . 19....				. . . . Fornito del certificato N. . . . . rilasciato o vistato l'anno . . . . dal . . . . valido per la condotta di	

(1) L'inizio del tirocinio non deve essere di data anteriore a quella della concessione del libretto.
(2) Si rinnova la dichiarazione di tirocinio ad ogni cambio di generatore o di conduttore patentato.

(Da pag. 8 a pag. 10).

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista dal titolare del presente libretto sig. . . . . nel servizio del generatore di vapore n. . . . . di matricola appartenente all'utente sig. (2) . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . dichiara che nella visita fatta al . . . . ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato sig. . . . . nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1) . . . .

Firma e qualifica del dichiarante (3)

. . . .
. . . .

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista e non come manovale dal titolare del presente libretto signor . . . . nel servizio del generatore di vapore n. . . . . . di matricola appartenente all'utente signor . . . . (2) . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . dichiara che nella visita fatta al . . . . ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato sig. . . . . nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1) . . . .

Firma e qualifica del dichiarante (3)

. . . .
. . . .

(1) Luogo e data della dichiarazione.
(2) Firma del conduttore patentato con l'indicazione del numero e gli estremi del certificato posseduto.
(3) Nome e cognome del funzionario dell'Ispettorato corporativo o dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, e sua qualifica.

(Pagina 11).

RISULTATO DEGLI ESAMI AI QUALI SI E' PRESENTATO IL POSSESSORE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO N. . . .

SEDE DI ESAME	DATA		GRADO del certificato di abilitazione richiesto	RISULTATO dell'esame	FIRMA DEL PRESIDENTE della Commissione esaminatrice
	Mese	Anno			

Nelle pagine seguenti si dovranno riprodurre gli articoli da 27 a 31 del R. decreto 12 maggio 1927 n. 824, e gli articoli 33, 34, 35, 36, 38 del decreto Ministeriale. . . . .

(Pagina 1).

ALLEGATO B.

MOD. B.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ispettorato Corporativo

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

a condurre generatori di vapore

Legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce la

Associazione Nazionale per il controllo della combustione

AVVERTENZA. — Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti.

(Pagina 2).

Fotografia

N.B. - La firma del titolare deve essere apposta anche sulla fotografia.

Firma del titolare . . . .

Nome, cognome e paternità (1) . . . .

. . . .

Luogo di nascita . . . .

Provincia di . . . . data di nascita . . . .

Residenza abituale . . . .

. . . .

(1) Ben leggibile.

(Pagina 3).

CONNOTATI DEL TITOLARE DEL CERTIFICATO

Statura (metri) . . . .

Corporatura . . . .

Colorito del viso . . . .

Capelli . . . .

Barba . . . .

Sopraciglia . . . .

Fronte . . . .

Occhi . . . .

Naso . . . .

Bocca . . . .

Segni particolari . . . .

Firma del funzionario
che provvede alla consegna del libretto

. . . .

Ufficio al quale è addetto . . . .

(Pagine 4, 5 e 6).

N. . . . di protocollo

ISPETTORATO CORPORATIVO

CIRCOLO DI. . . . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
di . . . . . . grado

Il capo Circolo dell'Ispettorato corporativo di . . . .

Visto il risultato degli esami sostenuti presso la Commissione esaminatrice di . . . . in data . . . .

a condurre (1) . . . .

Autorizza

i . . signor . . . .

a condurre (1) . . . .

. . . .

. . . . addì . . . . 19 . .

IL CAPO CIRCOLO

. . . .

(1) Specificare i tipi dei generatori, a termini dell'art. 29 del decreto Ministeriale . . . .

(Pagina 7).

PROVVEDIMENTI A CARICO DEL CONDUTTORE

per infrazioni agli articoli 27-32. (Regolamento 12 maggio 1927, n. 824)

ALLEGATO C.

Programma per gli esami di conduttori di generatori di vapore.

ESAME TEORICO.

1. *Nozioni sul sistema metrico decimale.* — Problemi sulle misure lineari, di superficie e cubiche - Nozioni di fisica - Forza - Massa - Velocità - Accelerazione - Energia - Lavoro - Cavallo vapore e chilowat - Leve.

Stato fisico dei corpi: Ebollizione - Fusione - Solidificazione - Trasmissione del calore - Calore specifico e caloria - Temperatura e termometri: gradi termometrici - Pressione - Barometri - Manometri - Volume o peso specifico - Produzione del vapore - Vapore saturo, umido, surriscaldato.

2. *Cenni sui combustibili.* — Antraciti - Litantraci - Ligniti picee xiloidi - Torbe - Coke - Conglomerati - Legna - Residui vegetali - Altri combustibili.

3. *Combustione.* — Distillazione - Gasificazione - Accensione del fuoco - Altezza del carbone sulla graticola - Governo del fuoco ed utensili per fuochista - Cariche - Modo di effettuarle - Calore della fiamma e del fumo - Pulitura della graticola - Cenerario e ceneri - Scorie - Sospensione e spegnimento del fuoco.

4. *Focolari e forni.* — Graticole - Gasogeni e semigasogeni - Caricatori automatici - Focolari a polveri di carbone - Focolari e combustibili liquidi ed a gas - (Gli argomenti indicati nel presente paragrafo sono richiesti soltanto per gli esami degli aspiranti ai certificati di conduttore di 1° e 2° grado).

5. *Camini e condotti del fumo.* — Registro del fumo - Tiraggio naturale e tiraggio artificiale - Come si ottiene e come si misura.

6. *Descrizione di caldaie o generatori di vapore.* — Superficie di riscaldamento - Capacità - Classificazioni: *a*) fisse, semifisse e locomobili: a focolare interno o esterno; *b*) orizzontali, verticali e miste; *c*) a tubi da acqua e a tubi da fumo - Semifisse di piccola capacità - Requisiti dei locali delle caldaie - Muratura delle caldaie.

7. *Accessori delle caldaie.* — *a*) apparecchi di sicurezza: valvole a peso ed a molla - fischi d'allarme - tappi di sicurezza; *b*) apparecchi di spia: manometri - indicatori di livello e rubinetti di prova; *c*) apparecchi di alimentazione: serbatoi - iniettori - pompe in genere: a mano, a vapore, elettriche - centrifughe - cavallini a vapore - Gruppi di alimentazione: rubinetti di intercettazione e valvole di ritegno.

Altri accessori: rubinetti di scarico - Porte di pulizia e di visita - Valvole di presa e di chiusura automatica - Valvole di riduzione - Accessori delle tubazioni; Separatori d'acqua - Scaricatori automatici - Recipienti a vapore.

8. *Apparecchi ausiliari.* — Preriscaldatori d'acqua; riscaldatori a vapore e riscaldatori nel giro di fumo - Economizzatori - Preriscaldatori d'aria - Surriscaldatori di vapore.

9. *Apparecchi di controllo.* — Bilancie - Contatori di acqua e di vapore - Termometri e pirometri - Deprimometri - Analizzatori dei gas - (Gli argomenti indicati nel presente paragrafo sono richiesti soltanto per gli esami degli aspiranti ai certificati dei conduttori di 1° e di 2° grado).

10. *Condotta delle caldaie.* — Requisiti del conduttore - Avvertenze da usarsi prima di mettere in azione una caldaia - Messa in pressione - Mantenimento, aumento e diminuzione della pressione - Arresto dell'esercizio della caldaia - Preparazione ai periodi di riposo e di inattività prolungata - Inconvenienti che possono verificarsi durante il lavoro e modo di comportarsi del conduttore specialmente quando vi sia pericolo di esplosione - Cause di esplosione - Doveri del conduttore quando la caldaia è in funzione e quando è in riposo.

11. *Pulizia e manutenzione ordinaria della caldaia.* — Le acque d'alimentazione: Sedimenti fangosi - Incrostazioni - Depositi oleosi - Acque di condense - Effetti delle incrostazioni sulla sicurezza e per la economia - Metodi di prevenirle e di toglierle - Pulitura e visita della caldaia - Fughe - Difetti delle lamiere: Screpolature - Sfaldature - Fessure - Rigonfiamenti e gobbe - Corrosioni, ecc. - Riparazioni provvisorie - Isolanti.

Norme per preparare le caldaie alle visite e prove regolamentari - Manutenzione del locale delle caldaie.

12. Le disposizioni regolamentari sui seguenti argomenti: Denuncie - Accessori prescritti dal regolamento - Visite e prove in officina e sul posto di lavoro. Targa del costruttore - Bollo regolamentare - Libretto delle verifiche.

13. Qualora il candidato non esibisca la licenza di scuola elementare deve dare un esame per dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente.

ESAME PRATICO.

14. *Condotta del fuoco.* — Guarnizioni e loro messa in opera - Smontatura e montatura delle porte di visita e delle porticine di pulizia - Visita interna della caldaia murata - Piccole riscaldature - Impiego dell'allargatubi - Pulitura di un forno, di un corpo cilindrico e di un fascio tubolare - Ripassatura della rubinetteria

15. *Descrizione di una motrice a vapore e modo di funzionamento.* — Messa in marcia del motore e suo arresto - Regolatori - Inversione di marcia - Distribuzioni a cassetto ed a valvole. (Gli argomenti di cui al presente paragrafo sono richiesti soltanto per gli esami degli aspiranti ai certificati di conduttore di 1° e 3° grado).

16. *Per locomobilisti*: Piazzamento della locomobile e della trebbiatrice - Messa in marcia della coppia.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Intra.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Intra il 3 luglio 1933-XI, a rogito del sig. Giovani Coda, segretario del comune predetto, atto col quale il comune di Intra ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in regione S. Giuseppe, distinto in catasto rustico ai mappali nn. 457, p. 456, p. 466, di complessivi ettari 0,26.75;
Veduta la deliberazione n. 29 in data 15 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1920, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato il giorno 8 marzo 1935-XIII in Vicenza a rogito del dott. Alessandro Novello, notaio ivi residente, contratto col quale i signori Festner Antonio, Oscar, Maria, Rita, Giuseppina ed Anna fu Mosè, hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di lire 50.000, un immobile sito in Vicenza distinto in catasto ai mappali nn. 2338 e 2340 collegati col nuovo n. 326 del foglio VII, sezione *A*, porzione di casa in Ponte delle Barche di piani due e vani undici;
Veduta la deliberazione n. 28 in data 10 aprile 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Carapelle (Foggia) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Carapelle, frazione del comune di Ortanova, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dei co-

muni di Foggia ed Ortanova, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 23 novembre 1931, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dalla predetta Sezione con nota n. 53.675, del 3 maggio 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario già concessa alla Cassa agraria di prestiti di Carapelle (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Frutteti industriali delle Brughiere », ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Frutteti industriali delle Brughiere », anonima con sede in Milano, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 244.800 mediante emissione di azioni privilegiate;

Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Frutteti industriali delle Brughiere » con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 244.800 il capitale sociale, mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio delle azioni predette consiste:

a) nella priorità nella ripartizione degli utili, mediante prelievo, in ciacun esercizio, del dividendo fino al 5 per cento, con diritto a conguaglio negli esercizi successivi ove nei tre esercizi immediatamente precedenti o in qualcuno di essi gli utili non abbiano consentito la detta rimunerazione;

b) nel diritto ad essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni, sia nel caso di liquidazione come nel caso di rimborso durante la vita della Società;

c) in caso di limitazione di capitale in seguito a perdite, la limitazione sarà applicata prima al capitale rappresentato dalle azioni ordinarie e solo successivamente, e sino a concorrenza, a quello rappresentato dalle azioni privilegiate;

d) quando si tratti di deliberare modificazioni statutarie che comportino variazioni nei rispettivi diritti delle due categorie di azioni, le maggioranze di intervento e di voto, di cui nello statuto e nella legge, dovranno essere separatamente raggiunte tanto per le azioni ordinarie quanto per le privilegiate.

I privilegi sopraindicati verranno a cessare quando per tre esercizi consecutivi sia stato corrisposto un dividendo del 5 per cento tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Solmi.

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile disposta a suo favore dal comune di Basiliano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Basiliano il 22 novembre 1934-XIII a rogito del dott. Attilio Venier-Romano, notaio residente in Udine, atto col quale il comune di Basiliano ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Basiliano, distinto in catasto al foglio 117, mappali nn. 1496 e 1535 di complessivi ettari 1,1560;

Veduta la deliberazione n. 26 in data 8 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Basiliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

(1270)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3808-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Antonio di Antonio, nato a Trieste il 10 dicembre 1906 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 136, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carla Sosic di Andrea, nata il 14 aprile 1911, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12270)

N. 11419-3809-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Giovanni fu Giorgio, nato a Trieste il 27 aprile 1890 e residente a Trieste, Campo Marzio, 14, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Zorzet di Costantino, nata il 17 dicembre 1891, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 30 aprile 1914, figlia;
3. Caterina di Giovanni, nata il 16 agosto 1922, figlia;
4. Livio di Giovanni, nato il 13 marzo 1924, figlio;
5. Silvana di Giovanni, nata il 18 ottobre 1926, figlia;
6. Gigliola di Giovanni, nata il 7 febbraio 1928, figlia;
7. Tullio di Giovanni, nato il 22 novembre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12271)

N. 11419-3810-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kalc vedova Maria fu Santo, nata Blasich, nata a Venezia il 4 ottobre 1861 e residente a Trieste via F. D. Guerrazzi, 15, sono restituiti nella forma italiana di « Calzi » e « Biagi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12272)

N. 11419-3811-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalz vedova Maria fu Giovanni nata Paulachi, nata a Trieste il 6 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Torre bianca, 20, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12273)

N. 11419-3812-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Giuseppe fu Giovanni nato a Trieste il 21 marzo 1861 e residente a Trieste, Scorcola, 426, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina di Giuseppe, nata il 28 settembre 1904, figlia;
2. Lucia di Giuseppe, nata il 27 novembre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12274)

N. 11419-3813-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Kalz Giuseppe fu Antonio, nato a Trieste il 19 dicembre 1878 e residente a Trieste Longera, 252, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gioseffa Andrian di Michele, nata il 4 marzo 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12275)

N. 11419-3814-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Kalz Luca fu Pietro, nato a Trieste il 15 ottobre 1856 e residente a Trieste Cologna, 157, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Kralj di Giovanni, nata il 17 agosto 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12276)

N. 11419-3815-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Kalz Bruno di Amelia, nato a Trieste il 13 ottobre 1903 e residente a Trieste, via del Lloyd, 5, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Nerina Presetnik di Antonio, nata il 29 aprile 1905, moglie;
2. Giorgia di Bruno, nata il 25 giugno 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12277)

N. 11419-3776-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Barich Desiderio fu Matteo, nato a Zara il 9 novembre 1874 e residente a Trieste, via Giustinelli, 5, è restituito nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ida Medin di Giovanni, nata il 21 giugno 1882, moglie;
2. Corrado di Desiderio, nato il 9 marzo 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12278)

N. 11419-3777-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Beletich Giuseppe fu Pietro, nato a Montona il 29 ottobre 1876 e residente a Trieste, via Ponziana, 1, è restituito nella forma italiana di « Belletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Labignan di Pietro, nata il 18 febbraio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12279)

N. 11419-3778-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bibulich Antonio fu Antonio, nato a Parenzo il 7 gennaio 1872 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 11, è restituito nella forma italiana di « Bibuli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12280)

N. 11419-3779-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bibulich Antonio fu Giuseppe, nato a Pola il 17 ottobre 1884 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 3, è restituito nella forma italiana di « Bibuli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Zivich di Maria, nata il 26 aprile 1888, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 19 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12281)

N. 11419-3780-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bokalic Alessandro di Giuseppe nato a Trieste il 22 aprile 1890 e residente a Trieste, Cologna, 160, è restituito nella forma italiana di « Boccali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Barbara Caucich di Maria, nata il 7 dicembre 1892, moglie;
2. Alessandrina di Alessandro, nata il 26 maggio 1925, figlia;
3. Elda di Alessandro, nata il 10 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12282)

N. 11419-3781-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bokalic Emilio fu Antonio nato a Trieste il 28 novembre 1893 e residente a Trieste, via S. Servolo, 9, è restituito nella forma italiana di « Boccali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carla Suard di Giuseppe, nata il 6 marzo 1894, moglie;
2. Giorgio di Emilio, nato il 15 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12283)

N. 11419-3782-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Boccalich Gisella fu Alessandro nata a Trieste il 13 maggio 1877 e residente a Trieste via Ginnastica, 1, è restituito nella forma italiana di « Boccoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12284)

N. 11419-3783-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Boccalich Maria fu Giuseppe, nata a Trieste il 2 febbraio 1865, e residente a Trieste, via T. Luciani, 22, è restituito nella forma italiana di « Boccali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emma fu Giuseppe, nata il 15 settembre 1866, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12285)

N. 11419-3787-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Giuseppe di Francesco, nato a Monfalcone il 27 dicembre 1876 e residente a Trieste, pendice Scoglietto, 22, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Cristin di Giacomo, nata il 15 giugno 1881, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12288)

N. 11419-3788-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Boletig vedova Giovanna fu Giuseppe, nata Pressinger, nata a Villaco il 27 novembre 1862 e residente a Trieste, via Istituto, 13, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12289)

N. 11419-3786-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Giuliano fu Carlo, nato a Trieste il 1° luglio 1917 e residente a Trieste, via P. Nobile, 6, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12290)

N. 11419-3790-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boletig Aristide fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 gennaio 1894 e residente a Trieste, via Istituto, 13, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Pierina Panicari di Eugenio, nata il 23 giugno 1901, moglie;
2. Livio di Aristide, nato il 9 maggio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12291)

N. 11419-3791-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bollettig Luigi fu Giovanni, nato a Zara il 28 ottobre 1901 e residente a Trieste, via E. De Amicis, 11, è restituito nella forma italiana di « Bolletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Margherita Devit di Pietro, nata il 18 dicembre 1908, moglie;
2. Giovanna di Luigi, nata il 1° aprile 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12292)

N. 11419-3792-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brozic Antonio di Giovanni, nato a Cernizza il 15 maggio 1871 e residente a Trieste, via del Rivo, 5, è restituito nella forma italiana di « Brossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12293)

N. 11419-3793-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brosich Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 27 gennaio 1892 e residente a Trieste via del Veltro, 2, è restituito nella forma italiana di « Brossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Angela Iarbavcich di Vincenzo, nata il 3 maggio 1875, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 27 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12294)

N. 11419-526.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Petaros fu Lorenzo, nato a S. Dorligo della Valle il 20 agosto 1869 e residente a Sabrez, 37, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria nata Kosmac fu Michele, nata il 23 ottobre 1873, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 20 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12309)

N. 11419-525.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Hrvat fu Gregorio, nato a San Dorligo della Valle, il 20 settembre 1865 e residente a Sabresez, 36, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina nata Zobec fu Giorgio, nata l'11 novembre 1871, moglie;
2. Giustina di Michele, nata il 31 ottobre 1897, figlia;
3. Francesca di Michele, nata il 3 ottobre 1899, figlia;
4. Andrea di Michele, nato il 26 novembre 1902, figlio;
5. Rodolfo di Michele, nato il 9 aprile 1905, figlio;
6. Antonio di Michele, nato il 6 aprile 1907, figlio;
7. Mario di Michele, nato il 26 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12310)

N. 11419-524.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petaros di Biagio, nato a San Dorligo della Valle, il 14 marzo 1888 e residente a Sabresez, 32, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina nata Kralich fu Giuseppe, nata il 1° maggio 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'8 ottobre 1911, figlio;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 31 dicembre 1913, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 20 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12311)

N. 11419-523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Cergol fu Valentino vedova Petaros, nata a S. Dorligo della Valle il 6 gennaio 1865 e residente a Sabresez, 28, sono restituiti nella forma italiana di « Cergoli » e « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Michele fu Biagio, nato il 26 settembre 1884, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12312)

N. 11419-496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Klun di Francesco, nato a S. Dorligo della Valle il 6 ottobre 1885 e residente a Bagnoli, 224, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Grahonia di Antonio, nata il 15 novembre 1891, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 17 maggio 1920, figlia;
3. Francesco fu Lorenzo, nato il 24 ottobre 1853, padre;
4. Federica di Antonio, nata il 14 gennaio 1925, figlia;
5. Egidia Antonia di Antonio, nata il 18 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12313)

N. 11419-494.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kralich fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 24 dicembre 1896, e residente a Bagnoli, 220, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina nata Pozru di Giuseppe, nata il 21 aprile 1898, moglie;
2. Anselma di Francesco, nata il 25 settembre 1924, figlia;
3. Sergio di Francesco, nato il 18 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12314)

N. 11419-497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Klun di Francesco, nato a S. Dorligo della Valle il 17 luglio 1881 e residente a Bagnoli, n. 224, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna nata Maver fu Giovanni, nata il 20 luglio 1886, moglie;
2. Antonio Giusto di Lorenzo, nato l'11 giugno 1912, figlio;
3. Bernarda di Lorenzo, nata l'11 giugno 1912, figlia;
4. Santo di Lorenzo, nato il 29 ottobre 1914, figlio;
5. Paola di Lorenzo, nata il 2 febbraio 1919, figlia;
6. Mario di Lorenzo, nato il 10 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrago 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12315)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 maggio 1935, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

(1313)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 maggio 1935, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935 concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi.

(1314)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 maggio 1935, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.

(1315)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 maggio 1935, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno.

(1316)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 7430-XVIII, in data 13 maggio 1935, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 560, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1935, n. 110, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza d'interesse nazionale.

(1325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112.

Media dei cambi e dei titoli

del 18 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,14
Inghilterra (Sterlina)	59,20
Francia (Franco)	79,85
Svizzera (Franco)	392 —
Argentina (Peso carta)	3,12
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,655
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	2,985
Olanda (Fiorino)	8,22
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	165,47
Svezia (Corona)	3,05
Rendita 3,50 % (1906)	77,975
Id. 3,50 % (1902)	76,175
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,675
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,85
Id. id 5 % Id. 1941	100,775
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,50

MINISTERI DELLA GUERRA DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, che vieta la divulgazione di notizie di interesse militare.

Le Amministrazioni centrali civili, i dipendenti organi statali e parastatali civili, che ai sensi dell'art. 4 (ultimo capoverso) del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1728, abbiano motivo di pubblicare, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano (in tutto o in parte) o illustrino (con fotografie o rilievi) notizie comunque riferibili a quelle contemplate nel Regio decreto suddetto o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono richiedere regolare autorizzazione ai Ministeri militari competenti o alla Commissione suprema di difesa - Segreteria generale - (a quest'ultima per le notizie di cui al n. 18 del suddetto allegato).

Gli organi statali e parastatali suddetti faranno pervenire la richiesta per il tramite delle rispettive Amministrazioni centrali da cui dipendono.

Gli enti privati, i privati, che a senso dell'art. 4 del suddetto decreto abbiano motivo, per uno scopo determinato, di procurarsi, far conoscere o divulgare talune notizie comunque riferentisi a quelle genericamente indicate nell'allegato al Regio decreto medesimo o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono far pervenire le relative istanze, a seconda che la notizia interessi il Regio esercito, la Regia marina o la Regia aeronautica, al Ministero militare competente, pel rispettivo tramite di un Comando di corpo d'armata, Comando in capo di dipartimento marittimo o Comando militare marittimo, Comando di zona aerea territoriale. Ove la notizia abbia riferimento territoriale, l'istanza va inoltrata pel tramite di quello dei suddetti Comandi che sia competente per territorio.

Le determinazioni ministeriali e le eventuali condizioni imposte in caso di concessione, verranno comunicate agli interessati dai Comandi stessi i quali rilasceranno apposito documento comprovante l'avvenuta concessione, da esibire ad ogni richiesta dell'autorità.

Per le notizie di cui al n. 18 dell'allegato al Regio decreto suddetto, gli enti privati e i privati dovranno invece rivolgere le istanze alla Commissione suprema di difesa - Segreteria generale - che comunicherà, agli interessati, le proprie decisioni.

Le prescrizioni di cui sopra, non sono applicabili nei riguardi della produzione cartografica nazionale, rilievi aerofotogrammetrici e aerofotografie, dovendo chiunque, per le istanze relative, attenersi alle disposizioni rispettivamente previste dalla legge 2 giugno 1930, n. 1139 (Norme per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa) e dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1706.

Per la esecuzione di fotografie, per i rilievi topografici e per qualsiasi altro rilievo o in « località militarmente importanti », restano sempre competenti a rilasciare gli eventuali permessi, in deroga ai relativi divieti, per esse previsti, i Comandi di corpo d'armata, i Comandi in capo di dipartimento marittimo, i Comandi militari marittimi, i Comandi di zona aerea territoriale rispettivamente interessati per territorio.

Di concerto, sentita anche la Commissione suprema di difesa - Segreteria generale.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato per la guerra:
BAISTROCCHI.

Il Sottosegretario di Stato per la marina:
CAVAGNARI.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
VALLE.

(1310)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1935-XIII, con il quale è stato indetto un concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 21 gennaio 1935-XIII, è costituita come segue:

1. Comm. Guido Segre, Regio console generale di 2ª classe, presidente;

2. Comm. Angiolo Cassinis, primo segretario di Legazione di 1ª classe, membro;

3. Avv. prof. gr. uff. Eugenio Casanova, professore incaricato presso la Facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma, membro;

4. Nob. Carlo Fecia dei conti di Cossato, primo segretario di Legazione di 2ª classe, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(1311)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE

Varianti al concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia.

A parziale modificazione dell'art 7 del bando di concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori di Venezia S. Lucia, la consegna degli elaborati dovrà avvenire in Venezia anzichè in Roma.

Pertanto gli elaborati stessi dovranno esser fatti pervenire a cura e spese dei concorrenti al signor capo della Sezione lavori delle ferrovie dello Stato di Venezia entro le ore quindici del giorno 31 maggio corrente.

I progetti dei concorrenti residenti fuori Venezia potranno essere accettati anche oltre il detto termine, con la tolleranza massima di dieci giorni, purchè accompagnati da un certificato degli uffici postali e ferroviari da cui risulti che il progetto fu spedito non oltre le ore quindici del 31 maggio in corso.

Tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 7 restano invariate.

Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Voghera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 12 settembre 1934-XII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Voghera;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1935-XIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Voghera, nell'ordine appresso indicato:

1°	Minoia cav. dott. Luigi	con punti	117	su 150
2°	Stevano cav. dott. Vincenzo	»	116	» 150
3°	Roccia cav. uff. dott. Federico	»	115	» 150
4°	Magrini cav. dott. Alessandro	»	114	» 150
5°	Vizzini dott. Giovanni	»	113	» 150
6°	Gelli cav. Alfonso	»	112	» 150
7°	Carrozza cav. dott. Uberto	»	111	» 150
8°	Imboldi dott. Ernesto	»	110	» 150
9°	Rossetto cav. Gio. Maria	»	109	» 150
10°	Cancelli cav. Clemente	»	108	» 150
11°	D'Antino dott. Francesco	»	106	» 150
12°	Grasselli dott. Ruffino	»	105	» 150
13°	Carminelli Etrusco (una camp. g.; iscritto al P. N. F. dal 1-3-1921)	»	104	» 150
14°	Deliarole cav. dott. Eusebio	»	104	» 150
15°	Chetta dott. Antonino	»	103	» 150
16°	Romagnoli Enrico (iscritto al P. N. F. dal 1-1-1922)	»	102	» 150
17°	Pini Giacomo	»	102	» 150
18°	Fiorella Giovanni (cr. m. g.; 2 camp.; iscritto al P. N. F. dal 1-1-1922)	»	101	» 150
19°	Fiorentin dott. Giuseppe Aldo (Legionario fiumano; coniugato con 2 figli)	»	101	» 150
20°	Fabbri dott. Giulio (una camp. g.)	»	101	» 150
21°	Russolillo Pacifico (cr. m. g.; 2 camp.; iscritto al P. N. F. dal 1-4-1921)	»	100	» 150
22°	Vacchiano dott. Ermenegildo (cr. m. g.; 2 camp.; iscritto al P. N. F. dal 1-10-1922)	»	100	» 150
23°	Ghezzi dott. Alberto (cr. m. g.; 3 camp.)	»	100	» 150
24°	De Gori dott. Pasquale (una camp g.)	»	100	» 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1312)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.